

NOTE ESPLICATIVE

1) **Per nucleo familiare richiedente** s'intende il nucleo formato dal soggetto richiedente e da coloro che, essendo parte del "nucleo avente diritto", sono inseriti nella domanda di assegnazione. In particolare per "nucleo avente diritto" ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 36, 37, 44 e 45 della legge 20.5.2016 n. 76 in materia di "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto") e in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

- il nucleo formato da conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge n. 76/2016, vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, risultante dalla relativa certificazione anagrafica.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Si intende altresì per nucleo familiare anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo formato da persone – anche non legate da vincoli di parentela ed affinità - qualora la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia iniziata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione (salvo ne sia derivata la nascita di figli) e sia comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ai soli fini del calcolo del valore ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159/2013 e successive modificazioni.

Quando un componente del nucleo abbia necessità di assistenza, nella domanda ERP potrà essere indicato il nome della persona non componente il nucleo che funge da *care giver* (badante), purché, sia

- legato da vincoli di parentela ed affinità all'assistito
- persona assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico in possesso di regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna

I *care givers* (badanti) non saranno oggetto di verifica in ordine al possesso dei requisiti per l'assegnazione; la loro presenza nel nucleo sarà valutata in sede di assegnazione solo per stabilire lo standard abitativo stabilito dal Regolamento comunale di assegnazione, ovvero

Fino a 45 mq per nuclei di 1 persona

Da 45 mq a 60 mq per nuclei da 2 persone

Da 61 mq a 80 mq per nuclei da 3/4 persone

Da 81 mq a 94 mq per nuclei da 5 persone

Da 95 mq per nuclei da 6 e più persone

I *care givers* (badanti) risulteranno regolarmente coabitanti con il nucleo assegnatario ma **non matureranno alcun diritto al subentro nel contratto di locazione.**

2) Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda ERP presentando la ricevuta della domanda di rinnovo; la domanda ERP sarà però inserita in graduatoria con riserva.

3) Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio erp:

▯ la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

▯ la nuda proprietà di un alloggio anche al 100%;

▯ il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3 cpc;

▯ il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà sull'alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio erp qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

4) In ogni caso, comunque, il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino dell'alloggio stesso.

5) Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.